



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0005430**
del 15/05/2017 ore 12:26:14
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/me

Roma, 15 MAG. 2017

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di MASSA CARRARA
Via VII Luglio, 16 bis
54033 Massa Carrara (MS)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 88/2017_ Esami di Stato _ soggetti chiamati a sostenere la prova aggiuntiva relativa alla revisione, di cui all'art. 11 del DM 63/2016

Con riferimento al quesito formulato il 20 marzo 2017, con il quale si chiedono chiarimenti a seguito della pubblicazione dell'Ordinanza del MIUR del 7 marzo 2017 - con la quale sono state indette la prima e la seconda sessione per l'anno 2017 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, nonché le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto 19 gennaio 2016, n. 63 - si osserva quanto segue.

Il decreto del Ministero della Giustizia 19 gennaio 2016, n. 63 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Il 4 maggio 2016) ha disciplinato l'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale e individuato l'equipollenza con gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e le integrazioni necessarie.

In virtù delle previsioni dell'art. 11 del citato decreto, coloro che accederanno all'esame di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile saranno chiamati a sostenere una prova aggiuntiva in materia di "revisione legale" nell'ambito dell'esame di Stato per l'accesso alla professione. Tale prova aggiuntiva potrà essere sostenuta solo dopo aver svolto i 36 mesi di tirocinio previsti dalla normativa comunitaria e dall'art. 3 del D.Lgs. 39/2010.

Le suddette disposizioni, per effetto della norma transitoria di cui all'art. 12 del decreto stesso, troveranno applicazione solo a partire dal 2017. L'ordinanza del MIUR dell'8 marzo 2017 con cui sono state fissate le date degli esami di Stato per l'anno 2017 per l'accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile è, infatti, la prima ordinanza successiva all'entrata in vigore del DM 63/2016.

Pertanto, a partire dal 2017, coloro che vorranno abilitarsi all'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile e che vorranno successivamente iscriversi al Registro dei revisori legali potranno sostenere le quattro prove in un'unica sessione se avranno già svolto i 36 mesi di tirocinio

richiesti per la revisione legale, ovvero sostenere le tre prove per l'accesso alla nostra Professione dopo aver svolto 18 mesi di tirocinio e sostenere la prova aggiuntiva avente ad oggetto le materie della revisione legale in una sessione successiva dopo aver completato i 36 mesi di praticantato.

Coloro, invece, che hanno superato gli esami di Stato da dottore commercialista e da esperto contabile sino alle sessioni 2016 non sono chiamati a sostenere la prova aggiuntiva relativa alla revisione legale. Come chiarito dalla FAQ n. 4 presente nella sezione "revisione legale del sito del MEF (<https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/FAQ/FaqRevisori/>), in base alle disposizioni transitorie del D.M. n. 63 del 2016¹, restano esonerati dall'esame di idoneità professionale i dottori commercialisti e gli esperti contabili che hanno superato la sessione d'esami per l'accesso alla professione indetta con l'ordinanza ministeriale 1 marzo 2016, n. 110, o anteriore. Resta fermo che, al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione nel Registro dei Revisori legali, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- svolgimento del tirocinio triennale, comprovato da relativo attestato ai sensi del D.M. 25 giugno 2012, n. 146;
- requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 3, comma 1 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145;
- titolo di laurea almeno triennale, tra quelli individuati dall'articolo 2 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145.

Cordiali saluti

Francesca Maione



¹ L'art. 12 del DM 63/2016 prevede che "1. Fino alla data della prima ordinanza di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, successiva all'entrata in vigore del presente regolamento, l'ammissione all'esame per l'iscrizione al registro dei revisori ed i relativi esoneri restano disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 88 del 1992 e dalle relative disposizioni attuative. Resta fermo, altresì, il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145, al momento della presentazione dell'istanza."